



# CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

---

## ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE

N. 11 del 06/11/2024

---

### OGGETTO

Autorizzazione utilizzo temporaneo ai sensi art. 68 TULPS dell'impianto sportivo comunale "Valleverde – Aquino" alle società richiedenti, per la stagione sportiva 2024/2025. Numero massimo di spettatori previsti 100.

---

### IL SINDACO

**Viste** le richieste presentate dalle società sportive di seguito elencate, per mezzo dei loro rappresentanti legali, con le quali si richiede l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale "Valleverde - Aquino" per la stagione sportiva 2024/2025, dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025, in giorni e orari prevalentemente pomeridiani e, per le partite ufficiali, di volta in volta da definire:

- prot. 19552 del 02.08.2024 da parte dell'ASD Sporting Volturara;
- prot. 20699 del 21.08.2024 e successive intt. S.S.D. a R.L. ATRIPALDA;
- prot. 20820 del 23.08.2024 e successive intt. da parte dell'ASD Cantera Avellino;
- prot. 20897 del 26.08.2024 e successive intt. da parte dell'ASD Abellinum Calcio 2012;

**Considerato** che:

- agli atti d'ufficio é presente il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dal 22.07.2024 fino ad un massimo di giorni 180 del campo sportivo in erba artificiale denominato "Valleverde", trasmesso a questo Ente dal Presidente della F. I. G. C. LND, giusta nota prot. comunale n. 19589 del 02.08.2024, nelle more della definitiva omologazione;
- i lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo de quo sono stati ultimati in data 5.11.2024;
- le predette società sono tutte regolarmente affiliate a federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- agli atti d'ufficio sono presenti i certificati di conformità degli impianti tecnologici esistenti in loco;
- le società che hanno avanzato richiesta di utilizzo dell'impianto hanno già da tempo iniziato le loro attività; per gli allenamenti hanno potuto usufruire del solo terreno di gioco del Valleverde, giusta Delibera di Giunta comunale n. 138 del 7.08.2024 e autorizzazione sindacale del 2.09.2024 e successive, mentre per le gare ufficiali hanno dovuto utilizzare strutture al di fuori del territorio comunale di Atripalda;

**Ritenuto** necessario, pertanto, adottare specifiche disposizioni per consentire lo svolgimento delle attività sportive delle succitate Società sportive, nelle more del completamento dell'iter procedurale previsto per le manifestazioni di pubblico spettacolo con capienza superiore ai 100 spettatori, ivi inclusa l'omologazione da parte della F.I.G.C.;

**Ritenuto** di consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale "Valleverde - Aquino" per espletare le sedute di allenamento e le gare di campionato, in considerazione delle verifiche e attestazioni già acquisite in atti e di cui in premessa, dando atto che la capienza massima deve essere pari a n. 100 spettatori;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 (T.U.EE.LL.) e s. m. i.;

**Visto** il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e il Regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

**Visto** lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

- l'Autorizzazione Temporanea, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S, dell'impianto sportivo comunale "Valleverde – Aquino" alle sopra richiamate società ed a quelle che nel frattempo dovessero farne richiesta, per la stagione sportiva 2024/2025, dalla data odierna e fino al 18 gennaio 2025, data di scadenza dell'autorizzazione temporanea trasmessa dal Presidente della F. I. G. C. LND, giusta nota prot. n. 19589 del 02.08.2024,

Resta inteso che grava sulle società utilizzatrici della struttura la responsabilità e l'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza delle sedute di allenamento e delle partite, nonché provvedere ad assicurare servizio medico-sanitario sia per gli atleti che per il pubblico e assicurare con personale idoneo la gestione della sicurezza per lo svolgimento della normale attività, sollevando il Comune di Atripalda da ogni responsabilità.

### **FA DIVIETO**

- di accesso all'impianto di qualsiasi veicolo privato ad eccezione di quelli di P.S., di ordine pubblico e di soccorso, oltre che la possibilità dell'accesso alle autovetture della terna arbitrale e quella dei Presidenti delle rispettive squadre;
- di introdurre o esporre striscioni o cartelli, all'interno del campo, che incitano alla violenza o che contengano ingiurie, minacce, offese, etc.;

### **PRESCRIVE**

che le uscite di emergenza e di esodo, nonché tutti i cancelli a servizio del rettangolo di gioco, devono essere presidiati da personale istruito in modo che in caso di improvviso esodo tutte le uscite possano essere utilizzate;

### **È FATTO OBBLIGO**

Alle società di provvedere, con proprio personale in numero adeguato, al servizio di vigilanza e controllo all'accesso dell'impianto sportivo, nonché instradamento degli spettatori ai rispettivi settori.

La società sportiva dovrà comunicare alla Questura di Avellino e p.c. al Sig. Prefetto, le date delle gare e i nominativi del personale addetto al servizio e dovrà attenersi a tutte le norme in materia.

Il presente titolo è valido esclusivamente sino al 18 gennaio 2025 e per l'orario consentito di svolgimento delle sedute di allenamento e di gara.

La presente autorizzazione temporanea può essere in qualsiasi momento sospesa o revocata per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, per inadempienza delle predette prescrizioni o su esplicita richiesta del Prefetto per esigenze di pubblica sicurezza e nei casi previsti dalla legge.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio.

La stessa va notificata ai presidenti delle società di cui in premessa, alla Polizia Municipale, alla Questura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri.

Dal Municipio, li 06/11/2024

IL SINDACO  
f.to SPAGNUOLO PAOLO

---

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 06/11/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
RUSSO VINCENZO

---